



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

PROT. 1786 del 18/02/2020

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese nel settore pesca e acquacoltura colpite da calamità naturali.

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante "Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97";

VISTO il decreto ministeriale del 27 giugno 2019, n. 6834, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la Legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (Legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'articolo 4 comma 3;

VISTI gli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare l'articolo 44 che disciplina gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTI gli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2015/C 217/01), come modificati dalla comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2018/C 422/01), in particolare i punti da 72 a 85 sugli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e da altri eventi eccezionali;

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa unionale sopra menzionata, per calamità naturali si intendono: “i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale”;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: “Codice della Protezione civile”, e in particolare l'articolo 25, “Ordinanze di protezione civile”, relativo all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità, nonché l'articolo 44, comma 1, relativo all'utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali;

VISTO l'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;

VISTA l'ordinanza della Protezione civile 15 novembre 2018, n. 558, recante primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpite dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019, recante: “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, e in particolare l'articolo 3, comma 2, lettera c) che prevede interventi finanziari per il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;

VISTO il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 istitutivo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSEU) il cui obiettivo è quello di integrare gli sforzi degli Stati membri e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato beneficiario attuando degli interventi di natura emergenziale;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTI i decreti di declaratoria di eccezionalità dell'evento calamitoso emanati dalle competenti autorità;

CONSIDERATE le disposizioni comunitarie e nazionali, si dispone l'emanazione del presente decreto attuativo al fine di disciplinare la materia di cui trattasi e consentire quindi l'accesso ai beneficiari del settore della pesca e dell'acquacoltura nei limiti e secondo le prescrizioni indicate;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere tempestivamente ad ovviare alle conseguenze dannose degli eccezionali eventi calamitosi in particolare quelli meteorologici che interessano con frequente periodicità l'intero territorio italiano a seguito dei cambiamenti climatici sempre più repentini ed intensi;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 15 gennaio 2020;

DECRETA

Articolo 1

(Campo di applicazione)

1. Sono concedibili aiuti alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura per ovviare ai danni loro arrecati dalle seguenti calamità naturali:

- valanghe;
- frane;
- inondazioni
- trombe d'aria,
- uragani,
- incendi boschivi di origine naturale;
- terremoti
- eruzioni vulcaniche.

2. Gli aiuti di cui al presente decreto sono subordinati alle seguenti condizioni:

- a) Il riconoscimento formale del carattere di calamità naturale dell'evento da parte delle autorità competenti nonché;
- b) La sussistenza di un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

3. Per quanto attiene alle soglie di notifica si rinvia a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 2 (Interventi ammissibili)

1. Il presente decreto si applica agli aiuti concessi a tutte le imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i seguenti aiuti:
 - a) gli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
 - b) gli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
 - c) gli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - d) gli aiuti ad hoc a favore delle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
 - e) gli aiuti a favore di interventi che non sarebbero stati ammissibili al sostegno a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 508/2014;
 - f) gli aiuti concessi a imprese che non possono chiedere di beneficiare del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per i motivi indicati all'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 508/2014;
 - g) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato italiano o di essere stabilito prevalentemente nello Stato italiano (è tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato italiano, autorità concedente l'aiuto, al momento del pagamento dell'aiuto);
 - h) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
 - i) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

Articolo 3 (Costi ammissibili)

1. I costi ammissibili sono quelli relativi ai danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione. I danni possono includere quanto segue:
 - (a) danni materiali ad attivi quali edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

(b) perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi dalla data in cui si è verificata la calamità.

2. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità.

3. La perdita di reddito è calcolata sottraendo:

(a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nell'anno della calamità naturale, o in ciascun anno successivo su cui incide la distruzione totale o parziale dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno;

(b) dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti nei tre anni precedenti la calamità naturale o una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti la calamità naturale, escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa, per il prezzo medio di vendita ricavato.

4. Il danno è calcolato individualmente per ciascun beneficiario. Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata entro 4 anni dalla data in cui si è verificato l'evento calamitoso.

5. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 4 (Beneficiari)

1. Possono beneficiare degli aiuti tutte le imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, comprese le imprese in difficoltà.

2. Durante il periodo di concessione degli aiuti, i beneficiari devono rispettare le norme della Politica Comune della Pesca (PCP). Se durante il periodo di concessione degli aiuti si constata che il beneficiario non rispetta le norme della PCP, l'aiuto percepito deve essere rimborsato proporzionalmente alla gravità dell'infrazione.

Articolo 5 (Finanziamento dell'aiuto)

1. Il contributo per gli aiuti a sostegno delle imprese colpite dalle calamità naturali di cui all'art. 1 del presente decreto avviene a valere sulle seguenti risorse:



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- a) contributo concesso a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: "Codice della protezione civile";
- b) contributo concesso a valere sul Fondo di solidarietà dell'Unione Europea istituito con il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002 e successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;
- c) eventuali altre risorse derivanti da provvedimenti nazionali e/o regionali.

Articolo 6 (Cumulabilità dei contributi)

1. Gli aiuti al settore pesca e acquacoltura di cui al presente decreto possono essere cumulati:
 - (a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
 - (b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto pari al 100% dei costi ammissibili.
2. Gli aiuti di cui al presente decreto non possono essere cumulati con aiuti «*de minimis*» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi ammissibili.

Articolo 7 (Disposizioni finali)

1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del regolamento (UE) n. 1388/2014.
2. La sintesi delle informazioni relative al presente decreto, nonché il testo integrale del provvedimento oppure un link che vi dia accesso, e le informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n.1388/2014 su ciascun aiuto individuale superiore a 30.000 euro, sono trasmessi alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1388/2014.
3. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**Articolo 8
(Pubblicazione e trasparenza)**

Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'indirizzo: www.politicheagricole.it.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

Teresa Bellanova
FIRMATO